



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 132 del 06-03-2024

DETERMINAZIONE SETTORE SUAP - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA Servizio: E51 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

OGGETTO: P.P.E. N. 56 DENOMINATO "SELVAZZANO CENTRO", APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 06.03.2013 PROROGA VALIDITA' FINO AL 10.10.2028.

CIG

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE S.U.A.P. – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Premesso che:

- il piano particolareggiato esecutivo P.P.E. n. 56 denominato “Selvazzano Centro” è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.03.2013;
- al punto 6 del dispositivo del provvedimento di cui sopra era stato dato atto che, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 l’efficacia del piano attuativo di cui trattasi era stabilita in 10 anni a partire dall’approvazione dello stesso;
- il provvedimento di approvazione è divenuto esecutivo il 01.04.2013 e, pertanto, ai sensi dell’art. 20, comma 8, il P.P.E. 56 è entrato in vigore dall’11.04.2013;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito con modificazioni ha previsto, ai sensi dell’art. 10. comma 4 bis, tra l’altro, la proroga di tre anni dei piani attuativi (art. 10 – comma 4-bis. “*Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*”);
- la legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 2021 n. 21, recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” ha stabilito all’art. 10 – septies, lett. b) che è prorogato di un anno “*il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti piani attuativi o qualunque atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2023*”;
- la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante “*Disposizioni urgenti di termini legislativi*”, ha sostituito il termine di un anno di cui alla legge 51/2022 – art. 10, septies, con il termine di due anni;

- la legge 2 febbraio 2024, 11 di conversione, con modifica, del decreto 9 dicembre 2023, n. 181 recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, all’art. 4 quater ha sostituito il termine di due anni di cui alla legge 51/2022 – art. 10 , septies, con il termine di trenta mesi;
- il P.P.E. n. 56, in relazione alla normativa vigente all’epoca dell’approvazione dello stesso, sarebbe dovuto rimanere in vigore fino al 10.04.2023, tuttavia ai sensi della normativa di cui sopra è stato prorogato di tre anni ai sensi della legge 11 settembre 2020, n. 120 e di 30 mesi ai sensi della legge 2 febbraio 2024, e quindi rimarrà in vigore fino al 10.10.2028;

VISTI:

- il piano particolareggiato esecutivo P.P.E. n. 56 denominato “Selvazzano Centro”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.03.2013;
- la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante *“Disposizioni urgenti di termini legislativi”*;
- la legge 2 febbraio 2024, 11 di conversione, con modifica, del decreto 9 dicembre 2023, n. 181 recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
- il decreto sindacale n. 30 del 29.12.2023;

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

- 1) di dare atto che ai sensi della legge 2 febbraio 2024, n. 11 di conversione, con modifica, del decreto 9 dicembre 2023, n. 181 recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, i **termini di validità del P.P.E. n. 56, denominato “Selvazzano Centro”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.03.2013 sono prorogati al 10.10.2028;**
- 2) di mantenere invariati i contenuti del P.P.E. n. 56 originariamente approvato ad esclusione del comparto 6 - u.m.i. 8 lett. e)-f), oggetto della variante n. 8 al P.I. approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15.06.2020;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dipendenti del Settore SUAP Urbanistica, Edilizia Privata;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non riveste aspetti contabili che richiedano l’acquisizione del relativo visto contabile.

Il Responsabile del Servizio

Friso Stefania

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 132 del 06-03-2024

**DETERMINAZIONE SETTORE
SUAP - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Servizio: E51 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE**

OGGETTO: P.P.E. N. 56 DENOMINATO "SELVAZZANO CENTRO", APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 06.03.2013 PROROGA VALIDITA' FINO AL 10.10.2028.

CIG